N. 239/EL-177/141/2011-VL2



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari

dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti":

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA l'istanza n. TE/P20090013372 del 16 ottobre 2009, con la quale la Terna S.p.A. – Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria, Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. 05779661007) e la Transenergia S.r.l., Via Piffetti 15, 10143 Torino (C.F. 08528090015) hanno congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio del tratto ricadente in territorio italiano di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC tra la Stazione Elettrica di Piossasco (TO) e quella di Grande Ile (Francia) denominata "Piemonte – Savoia" ed opere accessorie;

VISTA la nota n. TE/P20110001936 dell'8 febbraio 2011, con la quale Terna S.p.A. e

Transenergia S.r.l. hanno comunicato che "con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, relativamente alla quale, con la domanda di autorizzazione in data 16 ottobre 2009, è stata richiesta la delega a favore della Terna S.p.A. ai sensi dell' articolo 6, comma 8 del T.U. sugli espropri d.P.R. n. 327/01, e successive modificazioni, finalizzata all'asservimento coattivo dei terreni privati interessati, si precisa che essendo un unico scavo, la servitù di elettrodotto sarà costituita a favore della sola Terna S.p.A. La Transenergia S.r.l. potrà, all'interno della fascia asservita, comunque posare i cavi di sua proprietà ed esercirli per tutta la durata dell'esenzione. Nell'area dell'esistente stazione elettrica di Piossasco, di proprietà della Terna S.p.A., ove sarà realizzata la stazione di conversione, il modulo da 500 MW, con potenza massima fino a 600 MW di proprietà della Transenergia S.r.l, sarà realizzato con diritto di superficie concesso dalla Terna S.p.A. per il periodo limitato alla durata dell'esenzione";

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte delle società Terna S.p.A. e Transenergia S.r.l., delle suddette opere;

CONSIDERATO che nel suddetto decreto autorizzativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001, a Terna S.p.A. è stata conferita delega per l'esercizio del potere espropriativo;

CONSIDERATO che, in particolare, l'intervento autorizzato prevede la realizzazione di:

- una Stazione di Conversione da corrente continua a corrente alternata, ubicata all'interno della Stazione Elettrica 380/220/150 kV di "Piossasco", in provincia di Torino, di proprietà di Terna S.p.A;
- un elettrodotto a +/- 250÷350 kV cc in cavo interrato dalla predetta Stazione di Conversione, al confine di Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri;

Considerato che, per quanto riguarda l'elettrodotto in cavo interrato, questo consta di due moduli di potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprietà di Terna S.p.A., unitamente a tutti gli apparati comuni, è qualificabile come "linea pubblica" e farà parte della RTN e l'altro, di proprietà di Transenergia S.r.l., è qualificabile come una "linea privata", cosiddetta *merchant line*, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sarà sottoposto a procedura di esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi, ai sensi del succitato Regolamento;

CONSIDERATO che la "linea privata" autorizzata è stata individuata da Terna S.p.A. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma di "interconnector", ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 99/2009 e del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la comunicazione prot. n. TRISPA/P20150003441 del 2 aprile 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha comunicato a questo Ministero la costituzione della Terna Interconnector S.r.l. (società controllata da Terna S.p.A. e con la partecipazione di Terna Rete Italia S.p.A. e di Transenergia S.r.l.), società strumentale alla realizzazione dell'interconnessione con la frontiera francese;

CONSIDERATO che Terna Interconnector S.r.l. ha, a sua volta, costituito, mantenendone l'intero controllo, la società Piemonte Savoia S.r.l., per la realizzazione e la gestione della "linea privata" dell'*interconnector* Italia-Francia;

VISTA l'istanza prot. n. 0815000136 del 2 aprile 2015, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 aprile 2015 con il n. 0007349, con la quale la Società Transenergia S.r.l. ha chiesto la voltura parziale del citato provvedimento autorizzativo n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, con riferimento alla "linea privata", al modulo della stazione di conversione necessario al funzionamento della detta linea ed alle opere civili, con conseguente assunzione di tutti gli impegni da essa derivanti a favore della società Piemonte Savoia S.r.l., che ha sottoscritto per accettazione l'istanza medesima;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015, con il quale l'autorizzazione già rilasciata alla Società Transenergia S.r.l. con il citato decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 è stata volturata alla Società Piemonte Savoia S.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (C.F. 1331831001);

VISTA l'istanza n. TE/P20150006702 del 23 dicembre 2015, integrata con note n. TE/P20160000865 dell'11 febbraio 2016 e n. TE/P20160001306 del 7 marzo 2016, con la quale le società Terna S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, hanno chiesto la proroga di quattro anni del termine medesimo;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-PR dell'1 aprile 2016, con il quale è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle suddette opere, autorizzati con decreto 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011;

Considerato che, essendo emersa, in fase di progettazione esecutiva delle suddette opere, la necessità di una variante localizzativa tra i comuni di Bussoleno e Salbertrand, al fine di limitare la realizzazione di gallerie/cunicoli appositamente dedicati all'alloggiamento dei cavi, la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., e la società Piemonte Savoia S.r.l., titolari del succitato decreto autorizzativo, con nota n. TRISPA/P20150012372 del 30 ottobre 2015, hanno presentato istanza, a firma congiunta, per l'approvazione della variante localizzativa con dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché titolo per attraversamento dei beni demaniali, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 e s.m.i;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VL del 5 agosto 2016, con il quale è stata approvata la suddetta variante localizzativa;

CONSIDERATO che nella fase di progettazione esecutiva è emersa, inoltre, la necessità di una ulteriore variante localizzativa per la parte riguardante la posa dei cavi interrati nel comune di Avigliana (località ex Cava Sada) – (TO), al fine di salvaguardare le opere di consolidamento e monitoraggio sotterranee realizzate nell'area a seguito di un

movimento franoso;

CONSIDERATO che, la variante, di modesta entità, consisterà nella traslazione del tracciato, originariamente previsto sotto il sedime stradale della SP 589 dei laghi di Avigliana, a fianco della medesima arteria stradale, per una lunghezza di circa 200 metri;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20170004134 del 26 maggio 2017, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., e la società Piemonte Savoia S.r.l., titolari del succitato decreto di autorizzazione, hanno presentato istanza, a firma congiunta, per l'avvio del procedimento di approvazione della suddetta ulteriore variante localizzativa ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale le società istanti attestano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), e non è, quindi, dovuto il versamento del contributo ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0012998 del 30 maggio 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento di approvazione delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato con la predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da Terna, cui accedere per acquisire copia del progetto;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-*ter*, comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a dare corso alle procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità, ma che alcune delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 22131 del 28 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, per quanto di stretta competenza, parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della variante localizzativa in questione;

VISTA la nota prot. n. 0008156 del 7 agosto 2017, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per

l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

VISTA la nota prot. n. 16481 del 1° agosto 2017, con la quale il Presidente della Regione Piemonte ha espresso il consenso previsto dal citato comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

VISTA la nota prot. n. 0020579 del 6 settembre 2017 (*Allegato 1*), con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi sopracitata;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato* 2);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di incrementare la capacità di importazione di energia elettrica dalla Francia e assicureranno un incremento della sicurezza di esercizio garantita dalla maggiore capacità di scambio;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

VISTO l' "Atto di accettazione" n. prot. TE/P20170006778 del 30 ottobre 2017, con il quale le società Terna Rete Italia S.p.A. e Piemonte Savoia S.r.l. si sono impegnate ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione della suddetta variante localizzativa essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

- 1. E' approvata la variante localizzativa al progetto definitivo del tratto ricadente in territorio italiano di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC tra la Stazione Elettrica di Piossasco (TO) e quella di Grande Ile (Francia) denominata "Piemonte Savoia" ed opere accessorie, autorizzato con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, come descritta in premessa.
- 2. La predetta variante localizzativa sarà realizzata secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale DVAR10001BCC03229 Rev.00 del 5 maggio 2017, allegata all'istanza.

Articolo 2

- 1. Il presente decreto sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
- 2. Il presente decreto ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Le opere autorizzate sono inamovibili.
- 4. Il presente decreto costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
- 5. Il presente decreto è trasmesso al Comune interessato, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

- 1. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto.
- 2. La Società Terna S.p.A. e la società Piemonte Savoia S.r.l. sono vincolate, inoltre, al rispetto degli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'eventuale imposizione coattiva della servitù di elettrodotto con le modalità indicate in premessa, è confermata delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d.P.R. 327/2001 e dal d.lgs.

330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato d.P.R. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere elettriche.

Articolo 5

Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A. e di Piemonte Savoia S.r.l.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO PER LO SVILUPPO DEL PER I RIFIUTI ELETTRICO, TERRITORIO,

LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA LA PROGRAMMAZIONE E L'INQUINAMENTO

ENERGETICA, IL NUCLEARE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

(Dott.ssa Rosaria Romano) (Dott.ssa Bernadette Veca) (Dott. Mariano Grillo)